

ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 1/1



91  
[Handwritten signature]

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO  
(VIII<sup>a</sup> Legislatura)

SECONDA COMMISSIONE  
CONSILIARE PERMANENTE

Venezia, 16 OTT. 2008  
Palazzo Ferro Fini - San Marco, 2322  
tel. 041 2701 327 / 328 / 329 - fax 041 5256366  
e-mail: [com.com2@consiglioveneto.it](mailto:com.com2@consiglioveneto.it)

Consiglio regionale del Veneto  
P 16 OTTOBRE 2008 PROT. 0012168  
cr\_venet aoo-crv spc

OGGETTO: **Parere alla Giunta Regionale n. 553.** Atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio" (D.G.R. n. 3178 dell'8 ottobre 2004). Sostituzione della lettera c) - SAU - metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT) del limite quantitativa massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento ai singoli contesti territoriali, la media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC).

Al Signor PRESIDENTE  
del Consiglio Regionale

SEDE

La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 14 ottobre u.s., concluso l'esame dell'argomento indicato in oggetto, ha espresso a maggioranza (favorevoli il Presidente Zigiotta - con delega del Consigliere Degani- del Gruppo consiliare Forza Italia, il Consigliere Ciambetti del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, il Consigliere Piccolo del Gruppo consiliare Misto e i Consiglieri Azzi, Berlato Sella, Frigo e Michieletto del Gruppo consiliare l'Ulivo-Partito Democratico Veneto; astenuto il Consigliere Zanon del Gruppo consiliare Alleanza Nazionale) parere favorevole a quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 109/CR dell'8 agosto 2008 con le modifiche che risultano dal testo allegato.

La Commissione ritiene inoltre opportuno sia modificato anche l'atto di indirizzo relativo a "Le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto" di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5 della legge regionale n. 11 del 2004, nel modo seguente: al Capoverso 4, dopo la frase: "In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, si indicano di seguito i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnici-intensivi "in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale", definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole." è aggiunta la seguente frase: "ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali)".

Distinti saluti.

d'ordine del PRESIDENTE  
Tiziano Zigiotta  
il dirigente della Segreteria  
dott.ssa Paola Pantaleoni

Allegato c.s.